

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27093 Anno 2013

Presidente: FOTI GIACOMO

Relatore: D'ISA CLAUDIO

Data Udiienza: 13/03/2013


**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

GRAVANTE CRISTINA N. IL 03/10/1964

avverso la sentenza n. 4478/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del  
29/09/2011

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;



1 4

**GRAVANTE CRISTINA** ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 192, comma 2 c.p.p., con riferimento al dedotto uso personale della sostanza stupefacente..

La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D'Incontro, RV 216315). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente prospettato.

Da un lato, invero, la Corte territoriale ha dimostrato l'illegalità della detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti (cfr. ex plurimis Cass. 4, 4 giugno 2004, Vidonis, RV 229686), alla circostanza che il FERRENTINO detenesse due tipi diversi di sostanze stupefacenti, in quantitativi considerevoli, esorbitanti dall'asserito uso personale e, in ogni caso, dalle sue possibilità economiche.

Le circostanze evocate dal ricorrente (la non suddivisione in dosi delle sostanze, l'assenza di strumenti per il confezionamento e la mancanza di reazione al momento della perquisizione), dedotte con l'evidente intento di proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi, sono state a ragione trascurate dalla Corte di merito perché inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.

Come si è detto, il motivo è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all'interpretazione dei dati probatori.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180; Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). In ogni caso, il giudice di merito ha osservato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all'imputato dell'obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6, 19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.  
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 13 marzo 2013.